

XXIVª TORNATA

MARTEDÌ 4 GIUGNO 1914

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Avvertenza del Presidente (sui lavori del Senato)	pag. 402
Disegni di legge (approvazioni dei seguenti):	
Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Milano al nuovo scalo delle merci a piccola velocità in via Farini (N. 47)	365
Gare nazionali di avviamento postale e di telegrafia in occasione dell'Esposizione internazionale di marina e d'igiene che avrà luogo a Genova nel 1914 (N. 49)	365
Modifiche alle esistenti disposizioni sulla leva di mare (N. 50)	364
Approvazione della convenzione addizionale a quella di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, firmata in Roma il 15 febbraio 1914 (N. 51)	363
Maggiore assegnazione di lire 155,000 al capitolo n. 23 «Spese di stampa» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno - Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100,000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour (N. 36)	394
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 37)	395
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 42)	401
Discussione del disegno di legge: «Approvazione, con determinato riserve, della Convenzione firmata a Berlino dall'Italia e da altri Stati il 13 novembre 1908, con la quale si modificano: la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, compresi l'articolo addizionale e il protocollo di chiusura di pari data, nonchè l'atto addizionale e la dichiarazione interpretativa firmata a Parigi il 4 maggio 1896» (N. 27)	364

Oratori:

CAVASOLA, ministro di agricoltura, industria e commercio.	369
CUCCHIA	366, 372
MALASPINA, relatore	371
SAN MARTINO ENRICO	364
Disegni di legge (presentazione di)	362
Interpellanze (Annuncio di)	402
Messaggio del Presidente del Consiglio	362
Messaggio del Presidente della Corte dei conti	361
Relazioni (presentazione di)	362, 368, 393, 402
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	403

La seduta è aperta alle ore 13.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, della guerra, delle finanze, di agricoltura, industria e commercio, dello poste e dei telegrafi e il sottosegretario di Stato per la marina.

D'AYALA VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio del Presidente della Corte dei conti:

« Roma, 3 giugno 1914.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3353, mi onoro di rimettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguito dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del decorso mese di maggio 1914.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti della fatta comunicazione.

Messaggio del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza un messaggio dell'onor. Presidente del Consiglio; prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

« Roma, 4 giugno 1914.

« Eccellenza,

« Mi pregio di rassegnare alla E. V. la qui unita copia dell'odierno decreto Reale, che affida a S. E. l'avv. Augusto Battaglieri, deputato al Parlamento, sottosegretario di Stato per la marina, l'incarico di presentare e sostenere innanzi al Senato, in qualità di R. commissario, i disegni di legge di quel Ministero.

« Come è noto alla E. V. il provvedimento è stato determinato dalle condizioni di salute di S. E. Millo e l'incarico attribuito al sottosegretario di Stato è limitato, secondo il testo del decreto, al solo caso d'impedimento del ministro.

« Con osservanza

« Dev.mo

« SALANDRA »

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 59 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 2 della legge 12 febbraio 1888, n. 5195, serie 3ª;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'onor. avv. Augusto Battaglieri, deputato al Parlamento nazionale, sottosegretario di Stato per la marina, è incaricato nel caso di impedimento del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di presentare e sostenere innanzi al Senato del Regno in qualità di Regio

commissario, i disegni di legge del Ministero della marina.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
MILLO.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

**Presentazione di disegni di legge
e di relazioni.**

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: Approvazione della convenzione di commercio e di navigazione firmata a Madrid tra l'Italia e la Spagna addì 30 marzo 1914.

Ho pure l'onore di comunicare al Senato un decreto Reale, in data 24 aprile, che approva lo scambio di note del 26 febbraio 1911 per un accordo con la Repubblica dell'Equatore, relativo al trattamento doganale degli spumanti italiani.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione del disegno di legge per l'approvazione della Convenzione di commercio con la Spagna, che seguirà la via stabilita dal regolamento.

GRANDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRANDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Facoltà di richiamare in servizio i sottufficiali collocati a riposo », disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la via stabilita dal regolamento.

BISCARETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BISCARETTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti due disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto 8 giugno 1913, n. 602, relativo all'impiego dei capitali delle Casse invalidi della Marina mercantile;

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella regione d'Albaro.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Biscaretti della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

DI PRAMPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. In nome dell' Ufficio centrale che lo ha esaminato, e per incarico del relatore, onorevole senatore Molmenti, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Provvedimenti per la biblioteca nazionale Marciana di Venezia».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Prampero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: «Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Milano al nuovo scalo delle merci a piccola velocità in via Farini» (N. 47).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Milano al nuovo scalo delle merci a piccola velocità in via Farini».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 17).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2,572,000 per la costruzione in Milano di una nuova dogana in adiacenza allo scalo della strada ferrata per le merci a piccola velocità.

L'esecuzione dell'opera potrà essere affidata all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, la quale vi provvederà con le norme proprie verso rimborso della spesa:

(Approvato).

Art. 2.

La detta somma sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze e ripartita in cinque esercizi come segue:

Esercizio 1914-915 . . .	L. 572,000
Id. 1915-916 . . .	> 500,000
Id. 1916-917 . . .	> 500,000
Id. 1917-918 . . .	> 500,000
Id. 1918-919 . . .	> 500,000
Totale . . .	L. 2,572,000

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Gare nazionali di avviamento postale e di telegrafia in occasione dell'Esposizione internazionale di marina e di igiene che avrà luogo a Genova nel 1914» (N. 49).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Gare nazionali di avviamento postale e di telegrafia in occasione dell'Esposizione internazionale di marina e di igiene che avrà luogo a Genova nel 1914».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge.

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 35,000, da iscriversi ad uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14, per provvedere alle spese di ogni genere inerenti alla gara nazionale di avviamento della corrispondenza postale e di telegrafia, da tenersi in Genova, in occasione dell'Esposizione internazionale di marina ed igiene, che avrà luogo nella detta città nel corso dell'anno 1914.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle esistenti disposizioni sulla leva di mare » (N. 50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modifiche alle esistenti disposizioni sulla leva di mare ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge.
(V. Stampato N. 50).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Si procede alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il capoverso dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1911, n. 765, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La ferma degli iscritti di leva marittima già rivedibili per una o per due leve, arruolati in prima categoria, è pure di tre anni ».

(Approvato).

Art. 2.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

La presente legge è applicabile anche agli iscritti di leva marittima delle classi 1892 e 1893, dichiarati rivedibili, che concorreranno con la classe 1894.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione sul disegno di legge: « Approvazione, con determinate riserve, della Convenzione firmata a Berlino dall'Italia e da altri Stati il 13 novembre 1908, con la quale si modificano: la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, compresi l'articolo addizionale e il protocollo di chiusura di pari data, nonché l'atto addizionale e la dichiarazione interpretativa firmata a Parigi il 4 maggio 1896 » (N. 27).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Approvazione, con determinate riserve, della Convenzione firmata a Berlino dall'Italia e da altri Stati il 13 novembre

1908, con la quale si modificano: la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, compresi l'articolo addizionale e il protocollo di chiusura di pari data, nonché l'atto addizionale e la dichiarazione interpretativa firmata a Parigi il 4 maggio 1896.

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge.
(V. Stampato N. 27).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SAN MARTINO ENRICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAN MARTINO. La presente convenzione mentre offre indubbiamente parecchi vantaggi, poiché disciplina meglio certe nuove invenzioni ed anche tiene conto di parecchie condizioni mutate, ha però suscitato in me alcuni dubbi e alcune considerazioni che io vorrei esporre al Senato.

Anzitutto per l'art. 4 di questa convenzione, si affrancano gli autori degli Stati aderenti da qualsiasi formalità, comprendendo naturalmente in questo anche la formalità del deposito.

Ora, per le opere drammatiche e drammatico-musicali, l'abolizione della formalità del deposito ha una conseguenza gravissima, qual è quella di rendere assolutamente irrisorio il pubblico dominio dopo il periodo di protezione; verrà infatti a mancare il materiale che dovrebbe entrare nel pubblico dominio. Teoricamente, scaduto il periodo, ognuno avrà diritto di rappresentare le opere, ma siccome coloro che materialmente detengono la partitura la terranno nel cassetto, questo diritto sarà completamente ipotetico e mancherà il mezzo per attuarlo. Riconosco però che la disposizione di questa convenzione quale oggi è presentata ha il vantaggio di migliorare la situazione degli autori nazionali di fronte agli esteri, ristabilendo uno stato di equilibrio che ora è perduto, nel senso che i nazionali non hanno quei vantaggi di cui godono invece gli esteri in Italia. Ma non si può nascondere che, per le opere drammatico-musicali, il deposito ha una grandissima importanza. E qui io debbo ricordare che vi era una legge, proposta per iniziativa parlamentare da ben 125 deputati di ogni frazione politica della Camera, la quale dopo aver

percorso con quasi unanime approvazione la via degli Uffici, era alla vigilia di una approvazione non dubbia, quando decadde per il fatto della chiusura della Sessione e della Legislatura.

Su questa legge erano molto ben regolate queste formalità del deposito e sebbene la legge non abbia avuto un effetto materiale, io credo che non si può non tener conto della tendenza che essa manifesta, tendenza che era stata appoggiata dalla stampa e dai voti di tutte le Accademie musicali del Regno.

Ora dunque io avevo prima pensato a chiedere che da parte del Governo, per l'art. 4, si facesse uso dell'art. 27 della convenzione, e cioè di quella riserva che altri Stati hanno chiesto per altre ragioni. Ma, dato il carattere di questa disposizione che per il momento va interamente a favore degli autori nazionali, io mi contenterei che l'onor. ministro dichiarasse semplicemente che è esatta la interpretazione da me data a quest'art. 4 e che d'altra parte il fatto dell'approvazione di quest'articolo oggi non sarà invocato come un precedente atto a pregiudicare quelle misure che si potranno introdurre nella legislazione interna.

Pregherei anzi l'onor. ministro di voler riprendere in esame quel disegno di legge che è decaduto a causa della chiusura della Sessione, ma che pure rappresenta tendenze e bisogni da tutti riconosciuti. Del resto, la legislazione in materia di diritti d'autore non potrà neanche arrestarsi all'approvazione di una legge italiana, perchè ci troviamo anche nei rapporti internazionali in una posizione alquanto strana. Tali rapporti, per quanto concerne la protezione dei diritti d'autore, sono regolati dalla convenzione di Berna; ora, mentre questa Convenzione è stata discussa ed approvata dai Parlamenti di tutte le altre Nazioni aderenti, in Italia non ha mai avuto la sanzione del Parlamento, avendo creduto il Governo fin dall'inizio di valersi dell'articolo 44 della legge sui diritti d'autore e dell'articolo 5 dello Statuto.

Però, siccome la convenzione di Berna è contraria in vari punti alla legislazione interna, è diventato molto dubbio che essa possa essere valida e questo dubbio si è esteso anche alla Magistratura; tanto che nelle varie cause che hanno avuto luogo in questi ultimi tempi, la

giurisprudenza è stata contraddittoria e non mancano neppure sentenze di cassazione nelle quali la convenzione di Berna è assolutamente attaccata di nullità.

Pregherei dunque l'onor. ministro, dopo che sarà stata approvata la legge italiana sui diritti di autori, di voler provocare a suo tempo una nuova convenzione internazionale, nella quale si possano concordare i principi che avremo applicato nella legislazione interna con gli atti internazionali.

Nell'art. 7 poi la dizione non è molto felice e lascerebbe adito a qualche dubbio, che si volesse con un patto internazionale mutare quello che è un principio fondamentale della nostra legislazione interna, cioè che si venisse a sostituire al termine fisso di protezione dei diritti d'autore di ottant'anni, il termine mobile o aleatorio, che si applica in parecchie altre nazioni, dei trenta o cinquant'anni dalla morte dell'autore. Siccome ciò contraddice ad un principio del nostro diritto in questa materia, che il Senato italiano ha il vanto di avere per il primo applicato nel 1865 su proposta di Antonio Scialoja, illustrata da una relazione veramente magistrale, sarebbe poco conveniente una modifica introdotta con simile procedura.

Desidererei perciò che l'onor. ministro mi assicurasse che il mio dubbio è fuori di luogo e che la seconda parte dell'art. 7, in cui si dà facoltà agli Stati di applicare quel termine che sia in accordo con la legislazione interna, non ha bisogno di altra declaratoria e può senz'altro essere applicato in Italia.

Finalmente debbo osservare che nel trattato di Berna viene stabilito, che il paese di origine di un'opera non pubblicata è considerato quello cui appartiene l'autore. Invece per le opere pubblicate si considera che appartengano al paese dove avvenne la prima pubblicazione. Dice poi la Convenzione che per opere pubblicate devono intendersi le opere edite, mentre la rappresentazione di un'opera drammatico-musicale non costituisce pubblicazione. Siccome la nazionalità delle opere dall'essere inedita o no viene a variare, è interessante precisare il significato di questa espressione per il caso speciale delle opere drammatico-musicali.

Bisogna ricordare come gli editori di musica abbiano l'abitudine costante di non pubblicare

nè mettere in commercio la partitura quale fu ideata dall'autore, ma solo la riduzione per pianoforte la quale non può mai essere considerata come l'opera, e tanto meno nella musica moderna, ove la parte orchestrale ha preso il sopravvento. Onde alla fine del periodo della protezione viene a mancare il materiale di esecuzione, e anche gli elementi per quell'archivio autentico delle opere di arte che è nell'interesse dello Stato di conservare. Sicché io credo che sarebbe assolutamente necessario di proporre su questo punto un patto addizionale, che secondo il mio modo di vedere dovrebbe sonare così: « le opere drammatico-musicali saranno ritenute pubblicate agli effetti dell'articolo quarto sol quando ne sia stata edita l'intera partitura, quale il compositore l'ha destinata per la rappresentazione ».

Prego l'onor. ministro di accettare questa mia raccomandazione e di voler subordinare la nostra adesione all'accettazione dell'intera Convenzione da parte degli altri aderenti di questo patto addizionale.

Sarei grato all'onor. ministro se volesse anche su questo punto fare una dichiarazione, per cui rimanesse stabilito essere questa la vera interpretazione da darsi alla parola « edite » per quanto concerne le opere drammatico-musicali (*Approvazioni*).

COCCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCHIA. La convenzione di Berna, la quale provvede a tutelare all'estero la proprietà letteraria sulle opere dell'ingegno, quantunque emendata dall'articolo aggiuntivo e dichiarativo dell'accordo di Parigi del 1896, che modifica la prima convenzione, non rispondeva più, dopo trent'anni, alle esigenze dei nuovi tempi. Deve salutarsi perciò con vera soddisfazione la iniziativa presa dalla Germania nel 1908 di convocare a Berlino tutti gli stati dell'Unione, per provvedere a mettere d'accordo l'antica convenzione con i bisogni dei nuovi tempi. La Commissione parlamentare e quella del Senato, proponendo alle due Camere l'approvazione di questa nuova convenzione, vi hanno però aggiunto due riserve relative ai diritti di proprietà letteraria. Con la prima di queste due riserve s'intende tutelare soprattutto il diritto, di cui finora per la convenzione di Berna la cultura italiana aveva goduto, cioè di riservare

i diritti di proprietà letteraria sulle traduzioni solo fino al decennio dalla loro prima pubblicazione, mentre invece, con la nuova convenzione approvata a Berlino, questo diritto di traduzione è pareggiato a tutti gli altri diritti di proprietà letteraria e quindi non si esaurisce se non dopo 50 anni dalla morte dell'autore. Ora, in conformità di questa limitazione o restrizione che richiamerebbe per questa parte in vigore l'antica convenzione di Berna, l'Ufficio centrale ha dovuto proporre che sia anche per la parte che riguarda le opere teatrali conservata l'antica convenzione, che faceva limitare i diritti di proprietà letteraria al solo periodo di 10 anni dopo la loro pubblicazione. A me pare che nessuna delle due restrizioni e modifiche debba essere accettata. E passo ad indicare le ragioni.

La prima ragione è che la richiesta della prima limitazione si fonda sulla concessione fatta dall'articolo 27 della nuova Convenzione, dove è detto che i Governi dell'unione, nell'atto della ratifica della Convenzione medesima, possono indicare quale degli articoli dell'antica Convenzione di Berna del 1886 intendono di conservare di fronte a quelli che essi non accettano della Convenzione presente. Ora, io avverto che questo richiamo all'art. 27 è fuori di posto, perchè quella limitazione è consentita soltanto agli Stati, i quali faranno le loro ratifiche nel termine utile prescritto dalla Convenzione, cioè col 1° luglio 1910.

Ora, noi ci troviamo ad essere decaduti da questo termine, e, non avendo ratificato la Convenzione medesima in tempo utile, ci troviamo obbligati a rientrare piuttosto nel patto dell'art. 25, dove è detto che le nuove parti, che non facevano parte dell'unione, quando intendano aderire alla nuova Convenzione, hanno ancora libertà su qualche punto di accettare la Convenzione dell'86, invece della nuova. Ma, oltre questa prima considerazione di carattere formale, a mio avviso, ve ne ha anche una seconda, che consiglierebbe a non mettere nessuna di queste modifiche in azione. E la considerazione è questa: che effettivamente l'Italia è stata fino ad ora la sola nazione, che, anche prima della stessa Convenzione di Berna, come ha dichiarato e rilevato il senatore San Martino, aveva usato agli stranieri la massima larghezza, quando si trattava

di rispettare i loro diritti di proprietà letteraria in Italia; e fare restrizioni che si limiterebbero unicamente a questi due punti, quando per giunta si viene a dire in generale che la Convenzione accettata dal nostro Governo non tutela sufficientemente i nostri interessi, sarebbe negare la nostra antica larghezza.

Ma vi è anche una considerazione più diretta che a me pare debba consigliare a non accettare nessuna delle due modifiche proposte. A me pare che siano queste ispirate da una considerazione, che importa una valutazione non adeguata, per non dire ingiusta, dello stato della cultura italiana. Il credere cioè che, accettando questo patto della Convenzione, il quale estende i diritti di proprietà letteraria sulle traduzioni a 50 anni dalla morte dell'autore, si vengano a compromettere le sorti della nostra cultura, implica disconoscere tutto il progresso che la cultura italiana ha fatto realmente negli ultimi trenta anni.

Infatti, in qualunque ramo degli studi noi vogliamo estendere le nostre osservazioni, abbiamo modo di vedere che l'Italia segue direttamente, ed anzi troppo affrettatamente, il progresso delle altre nazioni; e basterebbe una sola osservazione di carattere statistico per dimostrarlo, cioè il numero delle pubblicazioni scientifiche e periodiche, le quali attestano che l'Italia pel numero di esse si trova immediatamente a seguire l'esempio della Germania, che anche sotto questo punto di vista porta su tutte le nazioni del mondo il primato.

Ma anche una seconda considerazione vi è, che mi sembra consigli di non accettare questa proposta, e cioè che in realtà la cultura nelle sue forme più specifiche o determinate ha bisogno di una tradizione sua propria, e sarebbe fare torto alla cultura italiana il credere che essa debba attingere ancora fuori gli elementi suoi più vitali dalla cultura straniera. Tutto ciò, a mio avviso, posa su un apprezzamento fallace di quella che è l'importanza degli studi delle lingue moderne, in quanto si crede che esse non siano già mezzo utilissimo imprescindibile di scambio nella vita degli affari, ma mezzo di comunicazione spirituale col mondo della cultura europea.

Ora, la cultura non è veramente efficace se non si trasforma in sangue vitale nella nazione che la produce. E se abbiamo oggi un difetto

è di ignorare tanto la nostra tradizione antica, quanto la tradizione recente; e, mentre siamo così vaghi di seguire qualunque intuizione che venga d'oltr'Alpe, dimentichiamo assai spesso di rivendicare o riconoscere quelle che il nostro Paese ha prodotte.

Ma vi ha una terza considerazione più grave, che investe il mondo stesso della cultura scientifica. Il credere che dopo dieci anni un'opera di carattere scientifico e di cultura conservi la sua vitalità antica è una pura e semplice illusione. Qualunque opera di scienza dopo dieci anni è invecchiata o non risponde più allo stato odierno del sapere; ed immaginare che si debba conservare dopo di questo termine la libertà di sfruttarla, senza rispetto ai diritti di proprietà letteraria, significa trascurare il rinnovamento continuo del sapere.

Aggiungete una quarta ragione; che, per parallelismo, noi siamo costretti ad estendere questa limitazione, fatta per le opere di cultura, anche a quelle di carattere drammatico. Da questo punto di vista pare che si compia un vero danno per l'incipiente teatro italiano, in quanto si dà modo di poter dopo dieci anni, senza alcun altro onere, continuare a propinare al nostro pubblico cattive produzioni anche straniere, dimenticando quello che sono patrimonio del nostro Paese.

Ma qualcuno potrebbe dire che l'affermazione da me fatta, che dopo dieci anni i libri di cultura invecchiano, è una osservazione che viene a prescindere da quelle che sono talora le vere virtù peculiari di un'opera scientifica, di imprimere cioè un'orma, di cui non si cancelleranno le tracce neppure dopo la morte dello scrittore.

Ma io son disposto ad andare anche più oltre di quel termine, a cui arrivano coloro che mettono in mostra questo carattere individuale delle opere dell'ingegno; son disposto a ritenere che tanto nel campo dell'arte quanto in quello della fede, tanto nel regno della scienza quanto in quello dell'industria, tanto sui campi di battaglia, quanto su quelli del lavoro, non ci sia manifestazione o movimento di idee destinato ad essere veramente efficace e a durare, se non si concentra nella mente di un individuo, che sarà mai sempre l'eterno dominatore della storia. Ma appunto perchè in questo caso si tratta della parte più vitale dell'opera

dell'ingegno, credo che non sia proprio il Senato quello che voglia, da questo punto di vista, accorciare i termini della proprietà letteraria ed espropriare, a titolo di pubblica utilità, le opere dell'ingegno, proprio in quella parte, che ne rappresenta l'elemento più vitale e il suggello più sacro della personalità umana.

Quindi sarei d'avviso che il disegno di legge, che è presentato al nostro esame, debba limitarsi al primo articolo, eliminandone l'ultimo capoverso e tutto intiero l'articolo successivo.

Ma consentitemi che, prima di concludere, aggiunga una breve considerazione di carattere puramente formale. Ma non crediate che nel farlo io ripari nella quiete umbratile della cattedra e dimentichi l'altezza delle considerazioni, che sono le sole consentite alla dignità di quest'Aula.

Nello stesso primo articolo è detto che si approva la convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 1908, tanto nel testo quanto nella traduzione italiana.

Io da principio rimasi sorpreso di questa aggiunta, la quale si riferisce alla traduzione annessa al progetto di legge, e domandai a me stesso quale fosse il motivo, per cui di quella traduzione si era sentito il bisogno. E siccome mi era toccato, per ragioni speciali di ufficio, di notare che nell'ambiente della vita universitaria si rifiutavano le produzioni scritte in lingue moderne, come il francese, domandai se non fosse per la stessa considerazione e per l'altra più generale, che prescrive come lingua ufficiale delle nostre discussioni la lingua italiana, che questa aggiunta fosse stata fatta. A questo proposito e per mia personale esperienza mi ricordai che nell'Università di Napoli si volevano respingere certi atti dell'Università di Zagabria o Agram, la capitale della Croazia; dei quali - sebbene contenessero una manifestazione di omaggio e di simpatia per l'Italia e fossero scritti in latino - si domandava la traduzione in italiano. A me parve umiliante una simile richiesta, che non tenni ferma, ed autorizzai senz'altro che fossero accolti come erano, considerando che il latino e ciascuna delle lingue da esso derivate dovessero trovare accoglienza e riconoscimento tra di noi, non già come suggello o ricordo di un impero tramontato, ma come ultimo vestigio di una tra-

dizione gloriosa, che non è in nostra facoltà poter cancellare. Tornando alla disposizione dell'articolo del progetto di legge, mi persuasi che la ragione di quest'aggiunta, relativa alla traduzione, dipendesse unicamente dall'applicazione che la legge deve avere in Italia. La convenzione, secondo gli usi, deve tassativamente essere fatta in francese o il Senato non può approvare che questa. Ma quanto agli effetti giuridici che essa deve avere in Italia è opportuno, anzi indispensabile, che vi sia la traduzione ufficiale, ed è perciò che, per distinguere nettamente questi due concetti, proporrei di eliminare, come ho detto, l'ultimo capoverso dell'art. 1º, e sostituire al secondo articolo, in cambio della frase contenuta nel 1º, dove è detto « traduzione italiana » un articolo come il seguente: « si approva la traduzione annessa al presente disegno di legge per gli effetti giuridici che la convenzione stessa deve avere nell'ambito del Regno ». Mi pare che in questo modo noi verremmo ad indicare nettamente la ragione, per cui la convenzione ha una sanzione, la quale, naturalmente, non implica deroga alle disposizioni scritte in francese, ma si limita agli effetti giuridici, che la convenzione deve avere in Italia. Ed ho finito.

Presentazione di relazioni.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

PEDOTTI, *vicepresidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione di finanze, le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14;

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14;

Rendiconto consuntivo della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1914-15.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Pedotti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

FRASCARA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul progetto di legge: « Concessione al Consorzio autonomo del porto di Genova della facoltà di sfruttare la cava della « Chiappella ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Frascara della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge n. 27.

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Come l'onorevole senatore San Martino ha ben notato, lo scopo della convenzione, che è presentata all'approvazione del Senato, è stato quello di estendere agli autori italiani la protezione che i governi dell'Unione concedono alle opere d'ingegno, indipendentemente dall'osservanza delle formalità che sono prescritte dalla legge italiana per la protezione nel nostro Stato alle opere dei nostri autori. Da noi è obbligatoria la presentazione dell'opera nella sua consistenza materiale; il deposito presso gli uffici autorizzati a riceverlo è condizione essenziale perchè l'autore goda dei benefici, che la legge accorda alla proprietà letteraria ed alle opere dell'ingegno.

Questa condizione non è comune a tutti gli Stati, parecchi dei quali (e tutti quelli che hanno aderito alla convenzione in discussione, all'infuori della Spagna) non richiedono il deposito dell'opera. Ed allora accadeva o poteva accadere che, essendo per la convenzione di Berlino concessuta nei paesi dell'Unione la protezione alle opere dell'ingegno, secondo le condizioni della legge del paese di origine dell'autore, i nostri autori non ottenessero presso gli altri Stati quella protezione che agli altri era concessuta, perchè i nostri autori non avevano adempiuto all'obbligo in Italia di depositare l'opera. Quindi sotto questo punto di vista l'ar-

ticolo 4 della convenzione in esame non fa che giovare agli autori italiani, estendendo ad essi la protezione delle opere loro nei paesi dell'Unione, ancorchè non abbiano in Italia adempiuto alle prescrizioni della legge italiana.

Pare evidente adunque che sotto questo rapporto non possa desiderarsi che la convenzione entri nel suo pieno vigore, tanto più che non è a temere che questa reciprocità obblighi noi ad applicare un sistema più rigido rispetto alle opere italiane, nè che ci impedisca di applicare diversamente, nè di estendere e prescrivere formalità anche maggiori.

Noi abbiamo dalla Convenzione esplicitamente riservata questa facoltà, perchè nella Convenzione è detto che ogni Stato conserva la facoltà di prescrivere discipline più severe; soltanto ha l'obbligo di notificare questo agli altri Stati. Ma i paesi esteri continueranno a regolare i loro rapporti verso i nostri autori come verso i loro. Quindi guadagno sicuro, posizione più vantaggiosa certamente fatta agli autori italiani.

Il senatore San Martino ha fermato la sua attenzione ed ha richiamato quella del Senato su quel punto della Convenzione, che stabilisce per la protezione dei diritti d'autore una durata diversa da quella che noi abbiamo in Italia. Entra qui come uno di termini di parità o di arrivo la durata della vita dell'autore, o poi si mantiene la protezione per altri trenta o cinquant'anni. Quindi il primo periodo è di durata incerta. Noi invece abbiamo il termine fisso, più largo, quello degli 80 anni. Anche questo è un principio che non viene affatto compromesso rispetto agli altri. Infatti è detto esplicitamente nella Convenzione che rimane in facoltà di ciascun Governo di regolare diversamente la durata della protezione.

Quindi delle osservazioni dell'onor. San Martino rimane ad esaminare soltanto quella, che riguarda il modo di tutelare efficacemente, agli effetti della legge, le opere drammatico-musicali. Senza dubbio è per questa parte il maggiore interesse, non della convenzione, ma del Parlamento e del Governo, perchè un'opera letteraria entra nel pubblico dominio molto facilmente col fatto della sua pubblicazione per lo stampo, ma l'opera drammatico-musicale non può entrare nel pubblico dominio per

il solo fatto della sua rappresentazione o della pubblicazione d'una sua riduzione, magari, come accennava l'onorevole San Martino, per canto o piano; od anche per l'una o per l'altra parte del suo contesto. Ed allo Stato deve premere che, effettivamente trascorso il periodo di riserva a favore dei diritti patrimoniali dell'autore, il patrimonio artistico del paese si accresca del lavoro, quale esso sia. Questo arricchimento del patrimonio artistico nazionale non può avvenire se non si è in grado dai posteri, dai successori di far eseguire l'opera, di metterla, secondo il suo carattere, in azione. E giustamente l'onorevole San Martino, competentissimo in questa materia, dice che la pubblicazione dell'opera drammatico-musicale non può essere legalmente e compiutamente fatta, se non mediante il deposito della intera partitura come il maestro l'ha composta, e preparata per la rappresentazione.

Io sono perfettamente del suo avviso e credo che chiunque esamini la speciale natura di questa produzione dell'ingegno non possa dissentirne. Ma non credo che per questo sia necessario esprimere una riserva nell'atto stesso dell'approvazione della convenzione. D'altra parte m'auguro, con l'onorevole San Martino, che quel progetto di legge, che non poté arrivare a maturità dinanzi all'altro ramo del Parlamento per la chiusura della passata legislatura, trovi miglior fortuna in quella che abbiamo di recente incominciato o per ripresa di iniziativa parlamentare da parte degli stessi 125 deputati proponenti o di alcuno di loro, o altrimenti anche per proposta del Governo, che, essendo del medesimo avviso, non può avere difficoltà a far proprio quel principio ed a presentare, quando occorra e quando non sembri mancanza di riguardo ai primi proponenti, un proprio progetto, il quale, non incontrando difficoltà nella convenzione presente, sarà bene preceda la revisione della nostra legge generale sulla materia. E in questi termini io non ho alcuna difficoltà di dare affidamento all'onorevole San Martino che ciò sarà fatto. E ad ogni modo potrà anche provocare un protocollo diplomatico, supplementare, col quale sia chiarito che l'opera drammatico-musicale non si intende edita senza il deposito della partitura.

Debbo dire poche parole in risposta dell'onorevole Cocchia, che con la sua dottrina e con

la brillante parola ha presentato un aspetto diverso della questione, aspetto che, se mi permette dirlo, toglierebbe di mezzo anche la ragione di essere di una legislazione di questa specie.

Sulla questione dell'essere al testo francese unita la traduzione italiana mi basta far rilevare, che l'unire al testo in lingua straniera, quale che sia per essere la dichiarazione dell'atto internazionale compiuto, il testo nella lingua dell'altro paese contraente, è oramai una consuetudine che diventa frequente ed è consigliata dagli inconvenienti verificatisi ripetutamente nei rapporti internazionali per il diverso significato, vero o attribuito ad espressioni in lingua diversa. È indispensabile che in Italia il pubblico italiano conosca le disposizioni della convenzione che deve applicare e rispettare; quindi una traduzione italiana dovrebbe sempre accompagnare la convenzione scritta in lingua straniera per essere inserita negli atti nostri. Ma, affinché non sorgano dispute per una diversa interpretazione dell'atto originale, attribuita a men fedele o meno appropriata traduzione, come abbiamo avuto occasione anche noi di lamentare pochi anni addietro in gravissimi rapporti internazionali di constatare, è bene che si riconosca l'autenticità di una traduzione allegata all'atto originale.

L'onor. Cocchia, forse io non l'avrò bene inteso, pare venisse a conclusioni di carattere generale non rispetto a questa, ma in genere rispetto a tutte le consimili convenzioni e trattati, disconoscendone l'utilità e la convenienza, come il riconoscimento del diritto patrimoniale dell'autore a trarre i benefici di carattere privato che a lui possono derivare dalla protezione concessa all'opera sua, fosse un voler limitare la larghezza e la prontezza della evoluzione delle idee e del progresso della scienza.

Non contesto che molte delle opere, coperte ancora al giorno d'oggi dalla protezione della legge a favore dell'autore o dei suoi eredi, non abbiano più né importanza scientifica, né letteraria, o non equivalgano alla espressione ultima della scienza o del sentimento artistico del paese o del mondo; perfettamente d'accordo in ciò; ma con o senza protezione legale agli effetti dei diritti di autore, ossia all'infuori degli effetti di carattere patrimoniale, possono essere pieni gli archivi di opere invecchiate senza

che le idee ed il progresso della scienza ne soffrano alcun nocumento. Sian pure i nuovi, o gli ultimi arrivati atti a far salire a più alte sfere il patrimonio scientifico mondiale, per effetto del quale non vi sia più interesse a consultare le opere vecchie, sarà la stessa utilità comune quella che escluderà il ricorso ai vecchi testi quando sia riconosciuto il valore dei testi nuovi.

E, detto ciò, io credo che non convenga neppure modificare il testo, il quale è venuto dinanzi al Senato con riserve innocue, che si sono aggiunte dal Governo italiano e che possono in qualunque momento essere revocate come la convenzione ammette, ma si possa piuttosto affrettare col desiderio la revisione e la regolarizzazione della nostra legislazione sulla materia. (*Approvazioni*).

MALASPINA, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALASPINA, *relatore*. Signori senatori. Alle osservazioni mosse dagli onorevoli senatori San Martino e Cocchia ha risposto autorevolmente l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio. A me, quale relatore della Commissione per i trattati, consenta il Senato poche e brevi considerazioni.

Il senatore San Martino ha fatto rilevare alcuni inconvenienti che, a giudizio suo, si verificherebbero nella applicazione di talune disposizioni della convenzione di Berlino, per quanto concerne i diritti d'autore sulle composizioni musicali e sulle opere drammatico-musicali.

Senza entrare nel merito della questione, io penso che posti sulla bilancia da un lato i grandi vantaggi che nel suo complesso la convenzione offre ai nostri autori, e dall'altro gli inconvenienti lamentati dal senatore San Martino, inconvenienti che non disconosco, non possa esservi dubbio da qual parte debba pendere la bilancia.

Imperocchè in linea generale ben si può affermare che la convenzione di Berlino del 1908 segna un notevole progresso sugli atti internazionali che l'hanno preceduta, sia per le innovazioni introdotte nel regime dell'Unione, e sia anche per l'estensione del diritto di tutela a nuove opere dell'ingegno, cosicchè riesce assai più favorevole delle precedenti stipulazioni agli interessi degli autori italiani. 92

A questo riguardo con ragione fu osservato da un oratore nell'altro ramo del Parlamento, che spesso si verifica il fenomeno che il diritto internazionale, sospinto da serie influenze e dallo stimolo di vari progressi, si trova più avanti del diritto nazionale.

Passando alle osservazioni mosse dal senatore Cocchia sulle riserve formulate nel disegno di legge, cui è allegata la presente convenzione, a riguardo del diritto esclusivo di traduzione, mi limiterò semplicemente a rilevare che fu un interesse d'ordine generale di cultura che spinse a formulare queste riserve, le quali possono stimolare gli autori ed editori stranieri a curare la traduzione delle loro opere. Faccio notare però che l'Italia può abbandonarlo quando che sia, mediante semplice notificazione scritta al Governo della Confederazione svizzera; di modo che in qualunque momento queste riserve siano considerate non rispondenti allo scopo o nocive, il nostro Governo vi può rinunciare (art. 30, 2ª alinea).

L'art. 24 della Convenzione di Berlino poi prevede la revisione della Convenzione stessa allo scopo di introdurre miglioramenti atti a perfezionare sempre più il sistema dell'unione, per mezzo di conferenze che hanno luogo successivamente nei paesi dell'Unione.

Sede della prossima conferenza è Roma. In quell'occasione potranno i delegati italiani proporre e sostenere quelle modificazioni che l'esperienza avrà dimostrate necessarie, o semplicemente opportune, e procurare di armonizzare le disposizioni della futura Convenzione riveduta coi principi del nostro diritto interno, o meglio con i principi che allora informeranno il nostro diritto interno.

Dappoichè, siccome ha pure accennato l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, la necessità di una nuova legge sui diritti d'autore è universalmente riconosciuta; ed io mi auguro ch'essa possa essere votata non solo, ma sperimentata prima che gli Stati dell'Unione internazionale per la protezione delle opere artistiche e letterarie si accingano a rivedere la presente Convenzione.

Dopo queste brevissime considerazioni la Commissione si associa al modo di vedere esposto dall'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, e raccomanda al Senato di voler dare favorevole suffragio all'unito disegno di legge che approva la Convenzione. (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Prima però di passare alla discussione degli articoli, chiedo all'onorevole senatore Cocchia, se egli mantiene gli emendamenti da lui presentati agli articoli di questo disegno di legge.

COCCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCHIA. Io avevo presentato quegli emendamenti, soprattutto in vista delle osservazioni e preoccupazioni non giuste che si contenevano nella relazione presentata al Senato; ma poichè S. E. il Ministro di agricoltura, industria e commercio ha dichiarato, d'accordo con la Commissione, che si tratta in definitiva nient'altro che di una riserva che potrà sempre essere eliminata qualora questo si voglia, io non ho alcuna ragione di insistere nell'emendamento proposto.

Avevo poi accettato l'idea che fosse necessario, per gli effetti legali, di approvare anche la convenzione nella traduzione ad esso annessa, ed è per questo che mi pareva opportuno di farne oggetto di un articolo speciale.

Poichè però si tratta di una questione puramente di forma, non insisto sull'emendamento presentato e lo ritiro.

PRESIDENTE. Essendo ritirati gli emendamenti presentati dal senatore Cocchia, passeremo senz'altro alla discussione degli articoli del disegno di legge. Li rileggo.

Art. 1.

È approvata la Convenzione, firmata a Berlino il 13 novembre 1908 dall'Italia e da altri Stati, ed allegata alla presente legge nel testo e nella traduzione italiana, la quale modifica la Convenzione per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 e approvata con Regio decreto 6 novembre 1887, n. 5024, e l'atto addizionale e la dichiarazione interpretativa, firmata a Parigi il 4 maggio 1896, approvata con Regio decreto 21 novembre 1897, n. 517. Tale approvazione comporta tuttavia le riserve, di cui all'articolo seguente, basate sulla disposizione dell'art. 27 della stessa Convenzione.

(Approvato).

Art. 2.

Il diritto esclusivo degli autori di fare o di autorizzare la traduzione delle loro opere resterà regolato, anzichè dall'art. 8 della Convenzione allegata, dall'art. 5 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, modificata dall'articolo 1, III, dell'atto addizionale di Parigi.

Il diritto esclusivo di autorizzare la rappresentazione pubblica di opere tradotte resterà regolato, anzichè dall'art. 11, comma 2°, della Convenzione allegata, dall'art. 9 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886.

(Approvato).

**Convention de Berne révisée
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.**

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; le Président de la République de Libéria; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral de la Confédération suisse; Son Altesse le Bey de Tunis,

Egalement animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques,

Ont résolu de conclure une Convention à l'effet de réviser la Convention de Berne du 9 septembre 1886, l'Article additionnel et le Protocole de clôture joints à la même Convention, ainsi que l'Acte additionnel et la Déclaration interprétative de Paris, du 4 mai 1896.

Ils ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE:

Son Excellence M. le docteur von Studt, Ministre d'Etat Royal Prussien;
Son Excellence M. le docteur von Koerner, conseiller intime actuel, directeur au département des affaires étrangères;

M. le docteur Dungs, Conseiller intime supérieur de Régence, Conseiller rapporteur au Département de la Justice;

M. le docteur Goebel von Harrant, Conseiller intime de Légation, Conseiller rapporteur au Département des Affaires étrangères;

M. Robolski, Conseiller intime supérieur de Régence, Conseiller rapporteur au Département de l'Intérieur;

M. le docteur Kohler, Conseiller intime de Justice, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Berlin;

M. le docteur Osterrieth, Professeur, Secrétaire général de l'Association pour la Protection de la Propriété industrielle.

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. le Comte Della Faille de Leverghem, Conseiller de Légation à Berlin;

M. J. de Borchgrave, Avocat près la Cour d'Appel de Bruxelles, ancien Membre de la Chambre des Représentants;

M. P. Wauwermans, Avocat près la Cour d'Appel de Bruxelles, Membre de la Chambre des Représentants.

SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK:

M. J. H. de Hegermann-Liedenecker, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Danemark à Berlin.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

Son Excellence M. Luis Polo de Bernabé, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Espagne à Berlin;
M. Eugenio Ferraz y Alcala Galiano, Conseiller d'Ambassade à Berlin.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

Son Excellence M. Jules Cambon, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Française à Berlin;

M. Ernest Lavisse, membre de l'Académie française, professeur à la Faculté de Lettres de Paris, Directeur de l'École normale supérieure;

M. Paul Hervieu, membre de l'Académie française, Président de la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques;

M. Louis Renault, Membre de l'Institut, Ministre plénipotentiaire honoraire, Professeur à la Faculté de Droit de Paris;

M. Fernand Gavarry, Ministre plénipotentiaire de première classe, Directeur des Affaires administratives et techniques au Ministère des Affaires étrangères;

M. Breton, Directeur de l'Office national de la Propriété industrielle;

M. Georges Lecomte, Président de la Société des Gens de Lettres.

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE, EMPEREUR DES INDES:

Sir Henry Bergne, ancien Chef du Département commercial au Foreign Office;

M. George Ranken Askwith, Conseiller du Roi, Assistant Secretary au Board of Trade;

M. le Comte de Salis, Conseiller d'Ambassade à Berlin.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence M. le Commandeur Alberto Pansa, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie à Berlin;

M. le Commandeur Luigi Roux, Avocat, Sénateur;

M. le Commandeur Samuele Ottolenghi, Directeur de la Division pour la Propriété intellectuelle;

M. le Chevalier Emilio Venezian, Ingénieur, Inspecteur de l'Enseignement industriel;

M. Augusto Ferrari, Avocat, Vice-Président de la Société italienne des auteurs.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

M. le Docteur Mizuno Rentaro, Conseiller rapporteur au Ministère de l'Intérieur;

M. Horiguchi Kumaichi, deuxième Secrétaire de Légation à Stockholm.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LIBÉRIA:

La Délégation de l'Empire allemand et, au nom de celle-ci, Son Excellence M. le Docteur von Kerner, Conseiller intime actuel, Directeur au Département des Affaires étrangères.

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DUC DE NASSAU.

M. le Docteur Comte Hippolyte de Villers, Chargé d'Affaires de Luxembourg à Berlin.

SON ALTESSE SÉRÉNISSE LE PRINCE DE MONACO:

M. le baron de Rolland, Président du Tribunal Supérieur.

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE:

M. Klaus Hoel, Chef de Division au Département des Cultes et de l'Instruction publique.

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:

M. le comte Taube, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède à Berlin;

M. le Baron Peder-Magnus de Ugglas, Récipiendaire à la Cour suprême.

LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE:

M. le Docteur Alfred de Claparède, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse à Berlin;

M. W. Kraft, adjoint de l'office fédéral pour la propriété intellectuelle.

SON ALTESSE LE BEY DE TUNIS:

M. Jean Gout, Consul général au Département des Affaires étrangères à Paris.

Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1^{er}. — Les Pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.

Art. 2. — L'expression « œuvres littéraires et artistiques » comprend toute production du domaine littéraire, scientifique ou artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme de reproduction, telle que: les livres, brochures, et autres écrits; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques et les pantomimes, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure et de lithographie; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.

Sont protégés comme des ouvrages originaux, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres reproductions transformées d'une œuvre littéraire ou artistique, ainsi que le recueils de différentes œuvres.

Les Pays contractants sont tenus d'assurer la protection des œuvres mentionnées ci-dessus.

Les œuvres d'art appliqué à l'industrie sont protégées autant que permet de le faire la législation intérieure de chaque pays.

Art. 3. — La présente Convention s'applique aux œuvres photographiques et aux œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie. Les Pays contractants sont tenus d'en assurer la protection.

Art. 4. — Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union jouissent, dans les pays autres que le pays d'origine de l'œuvre, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un pays de l'Union des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée.

Est considéré comme pays d'origine de l'œuvre: pour les œuvres non publiées, celui auquel appartient l'auteur; pour les œuvres publiées, celui de la première publication, et pour les œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte. Pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, c'est ce dernier pays qui est exclusivement considéré comme pays d'origine.

Par œuvres publiées, il faut, dans le sens de la présente Convention, entendre les œuvres éditées. La représentation d'une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, l'exécution d'une œuvre musicale, l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture ne constituent pas une publication.

Art. 5. — Les ressortissants de l'un des pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans un autre pays de l'Union, ont, dans ce dernier pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

Art. 6. — Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans l'un de ces pays, jouissent, dans ce pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et dans les autres pays de l'Union, des droits accordés par la présente Convention.

Art. 7. — La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.

Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait pas uniformément adoptée par tous les pays de l'Union, la durée sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée et elle ne pourra excéder la durée fixée dans le pays d'origine de l'œuvre. Les pays contractants ne seront, en conséquence, tenus d'appliquer la disposition de l'alinéa précédent que dans la mesure où elle se concilie avec leur droit interne.

Pour les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie, pour les œuvres posthumes, pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est réglée par la loi du pays où la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée dans le pays d'origine de l'œuvre.

Art. 8. — Les auteurs d'œuvres non publiées, ressortissant à l'un des pays de l'Union, et les auteurs d'œuvres publiées pour la première fois dans un de ces pays jouissent, dans les autres pays de l'Union, pendant toute la durée du

droit sur l'œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres.

Art. 9. — Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres œuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu'en soit l'objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d'un des pays de l'Union, ne peuvent être reproduits dans les autres pays sans le consentement des auteurs.

A l'exclusion des romans-feuilletons et des nouvelles, tout article de journal peut être reproduit par un autre journal, si la reproduction n'en est pas expressément interdite. Toutefois, la source doit être indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.

La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

Art. 10. — En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé l'effet de la législation des pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux.

Art. 11. — Les stipulations de la présente Convention s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, et à l'exécution publique des œuvres musicales, que ces œuvres soient publiées ou non.

Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales sont, pendant la durée de leur droit sur l'œuvre originale, protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

Pour jouir de la protection du présent article, les auteurs, en publiant leurs œuvres, ne sont pas tenus d'en interdire la représentation ou l'exécution publique.

Art. 12. — Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites, auxquelles s'applique la présente Convention, les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, telles que adaptations, arrangements de musique, transformations d'un roman, d'une nouvelle ou d'une poésie en pièce de théâtre et réciproquement, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction de cet ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, et sans présenter le caractère d'une nouvelle œuvre originale.

Art. 13. — Les auteurs d'œuvres musicales ont le droit exclusif d'autoriser: 1^o l'adaptation de ces œuvres à des instruments servant à les reproduire mécaniquement; 2^o l'exécution publique des mêmes œuvres au moyen de ces instruments.

Des réserves et conditions relatives à l'application de cet article pourront être déterminées par la législation intérieure de chaque pays, en ce qui le concerne; mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies.

La disposition de l'alinéa 1^{er} n'a pas d'effet rétroactif et, par suite, n'est pas applicable, dans un pays de l'Union, aux œuvres qui, dans ce pays auront été adaptées licitement aux instruments mécaniques avant la mise en vigueur de la présente Convention.

Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importées, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où elles ne seraient pas licites, pourront y être saisies.

Art. 14. — Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction et la représentation publique de leurs œuvres par la cinématographie.

Sont protégées comme œuvres littéraires ou artistiques les productions cinématographiques lorsque, pas les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés, l'auteur aura donné à l'œuvre un caractère personnel et original.

Sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, la reproduction par la cinématographie d'une œuvre littéraire, scientifique ou artistique est protégée comme une œuvre originale.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre procédé analogue à la cinématographie.

Art. 15. — Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les tribunaux des divers pays de l'Union, à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée.

Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

Art. 16. — Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les autorités compétentes des pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale.

Dans ce pays, la saisie peut aussi s'appliquer aux reproductions provenant d'un pays où l'œuvre n'est pas protégée ou a cessé de l'être.

La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays.

Art. 17. — Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Art. 18. — La présente Convention s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection.

Cependant, si une œuvre, par l'expiration de la durée de protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée, dans le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette œuvre n'y sera pas protégée à nouveau.

L'application de ce principe aura lieu suivant les stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l'Union. A défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans le cas où la durée de la protection serait étendue par l'application de l'article 7.

Art. 19. — Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un pays de l'Union en faveur des étrangers en général.

Art. 20. — Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements confèreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

Art. 21. — Est maintenu l'office international institué sous le nom de « Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ».

Ce Bureau est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération Suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.

La langue officielle du Bureau est la langue française.

Art. 22. — Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Il les coordonne et les publie. Il procède aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union. Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent d'autoriser, d'un commun accord, le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l'expérience en aurait démontré le besoin.

Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les membres de l'Union.

Art. 23. — Les dépenses du Bureau de l'Union internationale sont supportées en commun par les Pays contractants. Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de soixante mille francs par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin par simple décision d'une des Conférences prévues à l'article 24.

Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les Pays contractants et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir :

1 ^{re} classe	25 unités
2 ^{me} »	20 »
3 ^{me} »	15 »
4 ^{me} »	10 »
5 ^{me} »	5 »
6 ^{me} »	3 »

Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

Chaque pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande à être rangé.

L'Administration suisse prépare le budget du Bureau et en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

Art. 24. — La présente Convention peut être soumise à des révisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d'autres points de vue le développement de l'Union, sont traitées dans des Conférences qui auront lieu successivement dans les pays de l'Union entre les délégués desdits pays. L'Administration du pays où doit siéger une Conférence prépare, avec le concours du Bureau international, les travaux de celle-ci. Le Directeur du Bureau assiste aux séances des Conférences et prend part aux discussions sans voix délibérative.

Aucun changement à la présente Convention n'est valable pour l'Union que moyennant l'assentiment unanime des pays qui la composent.

Art. 25. — Les Etats étrangers à l'Union et qui assurent la protection légale des droits faisant l'objet de la présente Convention, peuvent y accéder sur leur demande.

Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente Convention. Toutefois, elle pourra contenir l'indication des dispositions de la Convention du 9 septembre 1886 ou de l'Acte additionnel du 4 mai 1896 qu'ils jugeraient nécessaire de substituer, provisoirement au moins, aux dispositions correspondantes de la présente Convention.

Art. 26. — Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps à la présente Convention pour leurs colonies ou possessions étrangères.

Ils peuvent, à cet effet, soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies ou possessions sont comprises dans l'accession, soit nommer expressément celles qui y sont comprises, soit se borner à indiquer celles qui en sont exclues.

Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Art. 27. — La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Etats contractants, la Convention de Berne du 9 septembre 1886, y compris l'Article additionnel et le Protocole de clôture du même jour, ainsi que l'Acte additionnel et la Déclaration interprétative du 4 mai 1896. Les actes conventionnels précités resteront en vigueur dans les rapports avec les Etats qui ne ratifieraient pas la présente Convention.

Les Etats signataires de la présente Convention pourront, lors de l'échange des ratifications, déclarer qu'ils entendent, sur tel ou tel point, rester encore liés par les dispositions des Conventions auxquelles ils ont souscrit antérieurement.

Art. 28. — La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berlin au plus tard le 1^{er} juillet 1910.

Chaque Partie contractante remettra, pour l'échange des ratifications, un seul instrument, qui sera déposé, avec ceux des autres pays, aux archives du

Gouvernement de la Confédération Suisse. Chaque Partie recevra en retour un exemplaire du procès-verbal d'échange des ratifications, signé par les Plénipotentiaires qui y auront pris part.

Art. 29. — La présente Convention sera mise à exécution trois mois après l'échange des ratifications et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en aura été faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération Suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union.

Art. 30. — Les Etats qui introduiront dans leur législation la durée de protection de cinquante ans prévue par l'article 7, alinéa 1^{er}, de la présente Convention, le feront connaître au Gouvernement de la Confédération Suisse par une notification écrite qui sera communiquée aussitôt par ce Gouvernement à tous les autres Etats de l'Union.

Il en sera de même pour les Etats qui renonceront aux réserves faites par eux en vertu des articles 25, 26 et 27.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Berlin, le 13 novembre mil neuf cent huit, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération Suisse et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux pays contractants.

Pour l'Allemagne :

(L. S.) Dr K. VON STUDT
 » VON KOERNER
 » DUNGS
 » GOEBEL VON HARRANT

(L. S.) ROBOLSKI
 » JOSEPH KOHLER
 » OSTERRIETH

Pour la Belgique :

(L. S.) Comte DELLA FAILLE DE LEVERGHEM (L. S.) WAUWERMANS
 » JULES DE BORCHGRAVE

Pour le Danemark :

(L. S.) J. HEGERMANN LINDENCRONE

Pour l'Espagne :

(L. S.) LUIS POLO DE BERNABÉ (L. S.) EUGENIO FERRAZ

Pour la France :

(L. S.) JULES CAMBON
 » E. LAVISSE
 » PAUL HERVIEU
 » L. RENAULT

(L. S.) GAVARRY
 » G. BRETON
 » GEORGES LECOMTE

Pour la Grande-Bretagne :

(L. S.) H. G. BERGNE

» GEORGE R. ASKWITH

(L. S.) J. DE SALIS

Pour l'Italie :

(L. S.) PANSA

» LUIGI RÓUX

» SAMUELE OTTOLENGHI

(L. S.) EMILIO VENEZIAN

» AVV. AUGUSTO FERRARI

Pour le Japon :

(L. S.) MIZUNO RENTARO

(L. S.) HORIGUCHI KUMAICHI

Pour la République de Libéria :

(L. S.) VON KOERNER

Pour le Luxembourg.

(L. S.) Comte DE VILLERS

Pour Monaco :(L. S.) B.^{on} DE ROLLAND*Pour la Norvège*

(L. S.) KLAUS HOEL

Pour la Suède :

(L. S.) TAUBE

(L. S.) P. M. AF UGGLAS

Pour la Suisse :

(L. S.) ALFRED VON CLAPARÈDE

(L. S.) W. KRAFT

Pour la Tunisie :

(L. S.) JEAN GOUT

(Traduzione).

**Convenzione di Berna riveduta
per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.**

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'impero germanico; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re di Danimarca; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica francese; Sua Maestà il Re del regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; il Presidente della Repubblica di Liberia; Sua Altezza reale il Gran Duca di Lussemburgo, Duca di Nassau; Sua Altezza serenissima il Principe di Monaco; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale della Confederazione Svizzera; Sua Altezza il Bey di Tunisi,

Egualemente animati dal desiderio di proteggere nel modo più efficace ed uniforme che sia possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche,

Hanno deciso di concludere una Convenzione allo scopo di rivedere la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, l'articolo addizionale ed il Protocollo di chiusura aggiunti alla stessa Convenzione, come pure l'atto addizionale e la dichiarazione interpretativa di Parigi, del 4 maggio 1896.

Hanno, per ciò, nominato a loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DI GERMANIA, RE DI PRUSSIA:

Sua Eccellenza il dottor von Studt, ministro di Stato reale prussiano;

Sua Eccellenza il dottor von Koerner, consigliere intimo effettivo, direttore al dicastero degli affari esteri;

Il signor dottor Dungs, consigliere intimo superiore di governo, consigliere relatore al dicastero della giustizia;

Il signor dottor Goebel von Harrant, consigliere intimo di legazione, consigliere relatore al dicastero degli affari esteri;

Il signor Robolski, consigliere intimo superiore di governo, consigliere relatore al dicastero dell'interno;

Il signor dottor Kohler, consigliere intimo di giustizia, professore alla facoltà di diritto dell'Università di Berlino;

Il signor dottor Osterrieth, professore, segretario generale dell'Associazione per la protezione della proprietà industriale.

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

Il signor conte Della Faille de Leverghem, consigliere di legazione a Berlino;

Il signor J. De Borchgrave, avvocato presso la Corte di appello di Bruxelles, già membro della Camera dei rappresentanti;

Il signor P. Wauwermans, avvocato presso la Corte d'appello di Bruxelles, membro della Camera dei rappresentanti.

SUA MAESTÀ IL RE DI DANIMARCA :

Il signor J. H. De Hegermann Lindencrone, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re di Danimarca a Berlino.

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:

Sua Eccellenza il signor Luis Polo De Bernabè, ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà il Re di Spagna a Berlino;

Il signor Eugenio Ferraz y Alcalá Galiano, consigliere d'Ambasciata a Berlino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Sua Eccellenza il signor Giulio Cambon, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica francese a Berlino;

Il signor Ernesto Lavisse, membro dell'Accademia francese, professore alla Facoltà di lettere di Parigi, direttore della scuola normale superiore;

Il signor Paolo Hervieu, membro dell'Accademia francese, presidente della Società degli autori e compositori drammatici;

Il signor Luigi Renault, membro dell'Istituto, ministro plenipotenziario onorario, professore alla Facoltà di diritto di Parigi;

Il signor Fernando Gavarry, ministro plenipotenziario di prima classe, direttore degli affari amministrativi e tecnici al Ministero degli affari esteri;

Il signor Breton, direttore dell'Ufficio nazionale della proprietà industriale;

Il signor Giorgio Lecomte, presidente della Società dei letterati.

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA,
IMPERATORE DELLE INDIE:

Sir Henry Bergue, già capo del dipartimento commerciale al Ministero degli affari esteri;

Il signor Giorgio Ranken Askwith, del Consiglio del Re, assistente segretario al Ministero del commercio;

Il signor conte De Salis, consigliere d'Ambasciata a Berlino.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

Sua Eccellenza il comm. Alberto Pansa, ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia a Berlino;

Il signor comm. Luigi Roux, avvocato, senatore;

Il signor comm. Samuele Ottolenghi, direttore della divisione per la proprietà intellettuale;

Il cav. Emilio Venezian, ingegnere, ispettore dell'insegnamento industriale;

Il signor Augusto Ferrari, avvocato, vicepresidente della Società italiana degli autori.

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DEL GIAPPONE:

Il signor dottor Misuno Rentaro, consigliere relatore al Ministero dell'interno;

Il signor Horiguchi Kumaichi, secondo segretario di legazione a Stoccolma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA:

La delegazione dell'Impero germanico e, in nome di questa, Sua Eccellenza il dottor Von Koerner, consigliere intimo effettivo, direttore al Dicastero degli affari esteri.

SUA ALTEZZA REALE IL GRAN DUCA DI LUSSEMBURGO DUCA DI NASSAU:

Il signor dottor conte Ippolito De Villers, incaricato d'affari del Lussemburgo a Berlino.

SUA ALTEZZA SERENISSIMA IL PRINCIPE DI MONACO:

Il signor barone De Rolland, presidente del Tribunale superiore.

SUA MAESTÀ IL RE DI NORVEGIA:

Il signor Klaus Hoel, capo divisione al dicastero dei culti e della pubblica istruzione.

SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA:

Il signor conte Taube, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re di Svezia a Berlino;

Il signor barone Peder-Magnus de Ugglas, referendario alla Corte suprema.

IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:

Il signor dottor Alfredo De Claparède, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Confederazione Svizzera a Berlino;

Il signor W. Kraft, aggiunto dell'ufficio federale per la proprietà intellettuale.

SUA ALTEZZA IL BEY DI TUNISI:

Il signor Giovanni Gout, console generale al Ministero degli affari esteri a Parigi.

I quali dopo essersi comunicati i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, convennero negli articoli seguenti:

Art. 1. — I paesi contraenti sono costituiti in unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

Art. 2. — L'espressione « opere letterarie ed artistiche » comprende ogni produzione del dominio letterario scientifico od artistico, qualunque sia il modo o la forma della riproduzione, come: i libri, opuscoli ed altri scritti; le opere drammatiche o drammatico-musicali, le opere coreografiche e le pantomime, la cui messa in scena è fissata per iscritto od altrimenti; le composizioni musicali, con o senza parole; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le illustrazioni, le carte geografiche; i piani, schizzi e lavori plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura od alle scienze.

Sono protetti come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale: traduzioni, adattamenti, riduzioni di musica ed altre riproduzioni trasformate di un'opera letteraria od artistica, come pure le raccolte di differenti opere.

I paesi contraenti sono tenuti ad assicurare la protezione delle opere qui sopra menzionate.

Le opere d'arte applicate all'industria sono protette in quanto permetta di farlo la legislazione interna di ciascun paese.

Art. 3. — La presente convenzione si applica alle opere fotografiche ed alle opere ottenute con un processo analogo alla fotografia. I paesi contraenti sono tenuti ad assicurarne la protezione.

Art. 4. — Gli autori che appartengono ad uno dei paesi dell'Unione godono nei paesi diversi da quello d'origine dell'opera, per le loro opere non pubblicate, o pubblicate per la prima volta in un paese dell'Unione, i diritti che le leggi rispettive concedono attualmente o concederanno in seguito ai nazionali, e così pure i diritti specialmente concessi dalla presente Convenzione.

Il godimento e l'esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità; questo godimento e questo esercizio sono indipendenti dalla esistenza della protezione nel paese d'origine dell'opera. Per conseguenza, all'infuori delle stipulazioni della presente Convenzione, l'estensione della protezione, e così pure i mezzi di ricorso garantiti all'autore per salvaguardare i propri diritti, si regolano esclusivamente secondo la legislazione del paese dove è reclamata la protezione.

Si considera come paese d'origine dell'opera: per le opere non pubblicate, quello cui appartiene l'autore; per le opere pubblicate, quello della prima pubblicazione, o per le opere pubblicate simultaneamente in vari paesi dell'Unione, quello fra essi la cui legislazione concede la durata di protezione più breve. Per le opere pubblicate contemporaneamente in un paese estraneo all'Unione ed in un paese dell'Unione, sarà considerato esclusivamente quest'ultimo come il paese d'origine.

Per le opere pubblicate vanno intese, nel senso della presente Convenzione, le opere edite. La rappresentazione di un'opera drammatica o drammatico-musicale, l'esecuzione di un'opera musicale, l'esposizione di un'opera d'arte o la costruzione di un'opera di architettura non costituiscono pubblicazione.

Art. 5. — Gli appartenenti ad uno dei paesi dell'Unione, i quali pubblichino per la prima volta le proprie opere in un altro paese dell'Unione, hanno, in questo ultimo paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.

Art. 6. — Gli autori non appartenenti a uno dei paesi dell'Unione, i quali pubblichino per la prima volta le proprie opere in uno di questi paesi, godono in questo paese i medesimi diritti degli autori nazionali, e negli altri paesi dell'Unione i diritti concessi dalla presente Convenzione.

Art. 7. — La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell'autore e cinquanta anni dopo la morte di lui.

Tuttavia, nel caso in cui questa durata non fosse uniformemente adottata da tutti i paesi dell'Unione, la durata sarà regolata dalla legge del paese in cui si reclama la protezione, e non potrà eccedere la durata fissata nel paese d'origine dell'opera. I paesi contraenti non saranno, per conseguenza, tenuti ad applicare la disposizione del comma precedente se non nella misura in cui essa sia conciliabile col loro diritto interno.

Per le opere fotografiche e per le opere ottenute con un processo analogo alla fotografia, per le opere postume, per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione è regolata dalla legge del paese in cui si reclama la

protezione, senza che questa durata possa eccedere quella fissata nel paese d'origine dell'opera.

Art. 8. — Gli autori di opere non pubblicate che appartengono ad uno dei paesi dell'Unione, e gli autori d'opere pubblicate per la prima volta in uno di questi paesi, godono, negli altri paesi dell'Unione, per tutta la durata del diritto sull'opera originale, del diritto esclusivo di fare o di autorizzare la traduzione delle loro opere.

Art. 9. — I romanzi d'appendice, le novelle ed ogni altra opera, sia letteraria, sia scientifica, sia artistica, qualunque ne sia l'oggetto, pubblicati nei giornali o nelle raccolte periodiche d'uno dei paesi dell'Unione, non possono riprodursi negli altri paesi senza il consenso degli autori.

Esclusi i romanzi d'appendice e le novelle, qualunque articolo di giornale può esserè riprodotto da un altro giornale se non ne sia espressamente vietata la riproduzione. Tuttavia dovrà indicarsi la fonte; la sanzione di questo obbligo è determinata dalla legislazione del paese dove è reclamata la protezione.

La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od ai fatti vari che hanno il carattere di semplici informazioni di stampa.

Art. 10. — Per quanto concerne la facoltà di fare lecitamente degli estratti da opere letterarie od artistiche per pubblicazioni destinate all'insegnamento od aventi carattere scientifico, o per antologie, restano riservati gli effetti della legislazione dei paesi dell'Unione e degli accordi particolari stipulati o da stipularsi fra essi.

Art. 11. — Le stipulazioni della presente Convenzione si applicano alla rappresentazione pubblica delle opere drammatiche o drammatico-musicali, ed alla esecuzione pubblica delle opere musicali, siano tali opere pubblicate o no.

Gli autori di opere drammatiche o drammatico-musicali sono protetti, per la durata del loro diritto sull'opera originale, contro la rappresentazione pubblica, non autorizzata, della traduzione delle opere loro.

Per godere la protezione del presente articolo gli autori non sono tenuti, nel pubblicare le loro opere, a vietarne la rappresentazione o l'esecuzione pubblica.

Art. 12. — Fra le riproduzioni illecite alle quali si applica la presente Convenzione sono specialmente comprese le appropriazioni indirette, non autorizzate, di un'opera letteraria od artistica, come adattamenti, riduzioni musicali, trasformazioni di un romanzo, di una novella, o di una poesia in opera teatrale e viceversa, ecc., quando esse non sono che la riproduzione di quell'opera, nella stessa o sotto diversa forma, con variazioni, aggiunte o tagli, non essenziali, e senza presentare il carattere di una nuova opera originale.

Art. 13. — Gli autori di opere musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° l'adattamento di opere ad strumenti che servono a riprodurle meccanicamente; 2° l'esecuzione pubblica delle opere stesse per mezzo di detti strumenti.

La legislazione interna di ogni paese potrà, in quanto lo concerne, determinare riserve e condizioni relative all'applicazione di questo articolo; ma tutte le riserve e le condizioni di questa specie avranno effetto strettamente limitato al paese che le avesse stabilite.

La disposizione del primo comma non ha effetto retroattivo, e, per conseguenza, non è applicabile, in un paese dell'Unione, alle opere che nello stesso paese saranno state lecitamente adattate agli strumenti meccanici prima che entri in vigore la presente Convenzione.

Gli adattamenti fatti in virtù del comma due e tre del presente articolo ed importati, senza autorizzazione delle parti interessate, in un paese dove non fossero leciti, potranno esservi sequestrati.

Art. 14. — Gli autori di opere letterarie, scientifiche od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione e la rappresentazione pubblica delle opere loro per mezzo della cinematografia.

Sono protette come opere letterarie od artistiche le produzioni cinematografiche, quando con le disposizioni della messa in scena, o con le combinazioni degli incidenti rappresentati, l'autore abbia dato all'opera un carattere personale ed originale.

Senza pregiudizio dei diritti dell'opera originale, la riproduzione cinematografica di un'opera letteraria, scientifica od artistica è protetta come un'opera originale.

Le disposizioni che precedono si applicano alla riproduzione od alla produzione ottenuta con qualsiasi altro processo analogo alla cinematografia.

Art. 15. — Perchè gli autori delle opere protette dalla presente Convenzione sieno considerati, fino a prova contraria, come tali, e perciò ammessi, dinanzi ai tribunali dei vari paesi dell'Unione, ad esercitare azioni contro i contraffattori, basta che il loro nome sia indicato sull'opera nel modo consueto.

Per le opere anonime o pseudonime, l'editore il cui nome sia indicato sull'opera è autorizzato a salvaguardare i diritti spettanti all'autore. Egli sarà reputato, senz'altra prova, come un avente causa dall'autore anonimo o pseudonimo.

Art. 16. — Ogni opera contraffatta può essere sequestrata dalle autorità competenti dei paesi dell'Unione dove l'opera originale ha diritto alla protezione legale.

Negli stessi paesi il sequestro può pure applicarsi alle riproduzioni provenienti da un paese ove l'opera non è protetta od ha cessato di esserlo.

Il sequestro è fatto in conformità della legge interna di ciascun paese.

Art. 17. — Le disposizioni della presente Convenzione non possono portare pregiudizio di sorta al diritto spettante al Governo di ciascuno dei paesi dell'Unione di permettere, sorvegliare, vietare, con misure legislative o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l'esposizione di qualsiasi opera o produzione rispetto alla quale l'autorità competente abbia ad esercitare tale diritto.

Art. 18. — La presente Convenzione si applica a tutte le opere le quali al momento in cui essa entra in vigore non sono ancora divenute di pubblico dominio, nel loro paese d'origine, per lo spirare della durata della protezione.

Tuttavia se un'opera, per lo spirare della durata di protezione che le era anteriormente riconosciuta, è caduta nel dominio pubblico del paese dove si reclama la protezione, quest'opera non vi sarà nuovamente protetta.

L'applicazione di questo principio si farà secondo le stipulazioni contenute nelle Convenzioni speciali esistenti o da concludersi a tale effetto fra paesi dell'Unione. Quando manchino tali stipulazioni, i paesi rispettivi regoleranno, ciascuno per quanto lo concerne, le modalità relative a detta applicazione.

Le disposizioni che precedono si applicano ugualmente in caso di nuove accessioni all'Unione e nel caso in cui la durata della protezione fosse estesa in applicazione dell'articolo 7.

Art. 19. — Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di reclamare l'applicazione di disposizioni più larghe che fossero emanate dalla legislazione d'un paese dell'Unione in favore degli stranieri in generale.

Art. 20. — I Governi dei paesi dell'Unione si riservano il diritto di stipulare fra loro accordi particolari, in quanto questi accordi conferiscano agli autori diritti più estesi di quelli concessi dall'Unione, o contengano altre stipulazioni non contrarie alla presente Convenzione. Restano applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che rispondono alle condizioni precitate.

Art. 21. — È conservato l'Ufficio internazionale istituito sotto il nome di « Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche ».

Quest'Ufficio è posto sotto l'alta autorità del Governo della Confederazione Svizzera, che ne regola l'organizzazione e ne sorveglia il funzionamento.

La lingua ufficiale dell'Ufficio è la francese.

Art. 22. — L'Ufficio internazionale accentra le informazioni di qualunque sorta relative alla protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche. Esso le coordina e le pubblica. Procedo agli studi di comune utilità interessanti l'Unione e redige, sulla scorta dei documenti messi a sua disposizione dalle varie amministrazioni, un foglio periodico, in lingua francese, sulle questioni concernenti l'oggetto dell'Unione. I Governi dei paesi dell'Unione si riservano di autorizzare, di comune accordo, l'Ufficio a pubblicare un'edizione in una o più lingue, per il caso in cui l'esperienza ne avesse dimostrato il bisogno.

L'Ufficio internazionale deve sempre tenersi a disposizione dei membri dell'Unione per fornir loro, sulle questioni relative alla protezione delle opere letterarie e artistiche, le informazioni speciali di cui potessero abbisognare.

Il direttore dell'Ufficio internazionale fa un rapporto annuale della sua gestione, il quale è comunicato a tutti i membri dell'Unione.

Art. 23. — Le spese dell'Ufficio dell'Unione internazionale sono sostenute in comune dai paesi contraenti. Fino a nuova decisione, non potranno superare la somma di 60 mila franchi all'anno. Questa somma potrà essere aumentata, quando occorra, con semplice decisione di una delle Conferenze, prevedute all'articolo 24.

Per determinare il contributo di ciascun paese alla somma totale delle spese, i paesi contraenti e quelli che ulteriormente aderiranno all'Unione sono divisi in sei classi, ciascuna delle quali contribuirà in proporzione d'un certo numero d'unità, cioè:

1ª classe	25 unità
2ª »	20 »
3ª »	15 »
4ª »	10 »
5ª »	5 »
6ª »	3 »

Questi coefficienti sono moltiplicati pel numero dei paesi di ciascuna classe e la somma dei prodotti così ottenuti dà il numero di unità per il quale deve essere divisa la spesa totale. Il quoziente dà l'ammontare dell'unità di spesa.

Ogni paese, al momento della sua accessione, dichiarerà in quale delle dette classi chiede di essere iscritto.

L'Amministrazione elvetica prepara il bilancio dell'Ufficio e ne sorveglia le spese, fa le anticipazioni necessarie e stabilisce il conto annuale che sarà comunicato a tutte le altre Amministrazioni.

Art. 24. — La presente Convenzione può essere sottoposta a revisioni allo scopo d'introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione.

Le questioni di tale natura, come pure quelle che interessano da altri punti di vista lo sviluppo dell'Unione, sono trattate in Conferenze che avranno luogo successivamente nei paesi dell'Unione fra i delegati dei paesi stessi.

L'Amministrazione del paese ove una Conferenza deve adunarsi ne prepara, col concorso dell'Ufficio internazionale, i lavori. Il direttore dell'Ufficio assiste alle sedute delle Conferenze e prende parte alle discussioni senza voto deliberativo.

Non è valida per l'Unione alcuna modificazione alla presente Convenzione se non vi sia l'assenso unanime dei paesi che la compongono.

Art. 25. — Gli Stati estranei all'Unione, che assicurano la protezione legale dei diritti formanti oggetto della presente Convenzione, possono accedervi a loro domanda.

Questa accessione sarà notificata per iscritto al Governo della Confederazione elvetica e da questo a tutti gli altri.

Essa importerà, di pieno diritto, adesione a tutte le clausole ed ammissione a tutti i vantaggi stipulati nella presente Convenzione. Tuttavia potrà contenere l'indicazione delle disposizioni della Convenzione 9 settembre 1886, o dell'atto addizionale 4 maggio 1896, che essi ritenessero necessario di sostituire, provvisoriamente almeno, alle corrispondenti disposizioni della presente Convenzione.

Art. 26. — I paesi contraenti hanno il diritto di accedere in qualunque tempo alla presente Convenzione per le loro colonie o per i loro possedimenti all'estero.

Possono a tale effetto o fare una dichiarazione generale con cui tutte le loro colonie o possedimenti sono compresi nell'accessione, o designare espressamente quello o quelli che vi sono compresi, ovvero limitarsi ad indicare quelle o quelli che ne sono esclusi.

Tale dichiarazione sarà notificata per iscritto al Governo della Confederazione elvetica, e da questo a tutti gli altri.

Art. 27. — La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati contraenti, la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, compresi l'articolo addizionale ed il protocollo di chiusura dello stesso giorno, come pure l'atto addizionale e la dichiarazione interpretativa del 4 maggio 1896. Gli atti convenzionali precitati resteranno in vigore nei rapporti cogli Stati che non ratificassero la presente Convenzione.

Gli Stati firmatari della presente Convenzione potranno, all'atto dello scambio delle ratifiche, dichiarare che intendono restare ancora vincolati, su questo o quel punto, dalle disposizioni delle convenzioni da essi anteriormente stipulate.

Art. 28. — La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Berlino al più tardi il 1° luglio 1910.

Ognuna delle parti contraenti rimetterà, per lo scambio delle ratifiche, un solo istrumento, che sarà depositato, con quelli degli altri paesi, negli archivi

del governo della Confederazione svizzera. Ognuna delle parti riceverà in cambio un esemplare del processo verbale di scambio delle ratifiche sottoscritto dai plenipotenziarii che vi avranno preso parte.

Art. 29. — La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore per un tempo indeterminato, fino a che sia spirato un anno dal giorno in cui ne sarà stata fatta denuncia.

Questa denuncia sarà diretta al governo della Confederazione svizzera. Essa non avrà effetto che relativamente al paese che l'avrà fatta, restando la Convenzione in vigore per gli altri paesi dell'Unione.

Art. 30. — Gli Stati che introdurranno nella loro legislazione la durata di protezione di cinquanta anni, prevista dall'articolo 7, primo comma, della presente Convenzione, ne daranno partecipazione al governo della Confederazione svizzera con una notificazione scritta che sarà tosto comunicata da quel Governo a tutti gli altri Stati dell'Unione.

Lo stesso avverrà per gli Stati che rinunceranno alle riserve da essi fatte in virtù degli articoli 25, 26, 27.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziarii hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berlino il 13 novembre 1908 in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del governo della Confederazione svizzera, copia del quale, certificata conforme, sarà rimessa, per la via diplomatica ai paesi contingenti.

Per la Germania:

(L. S.) Dr. K. VON STUDT

» VON KOERWER

» DUNGS

» GOEBEL VON HARRANT

(L. S.) ROBOLSKI

» JOSEF KOHLER

» OSTERRIETH

Per il Belgio:

(L. S.) Comte DELLA FAILLE DE LEVERGHEM

» JULES DE BORCHGRAVE

(L. S.) WAUWERMANS.

Per la Danimarca:

(L. S.) J. HEGERMANN LINDENCRONE

Per la Spagna:

(L. S.) LUIS POLO DE BERNABÉ

(L. S.) EUGENIO FERRAZ

Per la Francia:

(L. S.) JULES CAMBON

» E. LAVISSE

» PAUL HERVIEU

» L. RENAULT

(L. S.) GAVARRY

» G. BRETON

» GEORGES LECOMTE

Per la Gran Bretagna:

(L. S.) H. G. BERGNE
» GEORGE R. ASKWITH

(L. S.) J. DE SALIS

Per l'Italia:

(L. S.) PANSA
» LUIGI ROUX
» SAMUELE OTTOLENGHI

(L. S.) EMILIO VENEZIAN
» AVV. AUGUSTO FERRARI

Per il Giappone:

(L. S.) MIZUNO RENTARO
(L. S.) HORIGUCHI KUMAICHI

Per la Repubblica di Liberia:

(L. S.) VON KOERNER

Per il Lussemburgo:

(L. S.) Comte DE VILLERS

Per Monaco:

(L. S.) BARON DE ROLLAND

Per la Norvegia:

(L. S.) KLAUS HOEL

Per la Svezia:

(L. S.) TAUBE
(L. S.) P. M. AF UGGLAS

Per la Svizzera:

(L. S.) ALFRED VON CLAPARÈDE
(L. S.) W. KRAFT

Per Tunisi:

(L. S.) JEAN GOUT

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, concernente la proroga per l'anno 1914 a favore dei comuni del Mezzogiorno continentale e delle isole di Sicilia e Sardegna del concorso governativo a pareggio dei bilanci, consentito con gli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e nelle proporzioni di cui all'art. 3 della legge 9 luglio 1908, numero 442 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mazziotti della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione della convenzione addizionale a quella di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, firmata in Roma il 10 febbraio 1914 » (N. 54).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione addizionale a quella di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 tra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino, firmata in Roma il 10 febbraio 1914 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena e intera esecuzione è data alla convenzione addizionale a quella di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, firmata in Roma il 10 febbraio 1914, le cui ratifiche furono scambiate in Roma addì

Con decreto del ministro del tesoro verranno portate negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi 1913-14 e 1914-15 le variazioni di stanziamento necessarie per l'esecuzione dell'art. 2 della convenzione.

Convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906 e 14 giugno 1907.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, desiderando apportare, nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati, alcune aggiunte e modificazioni alla convenzione di amicizia e di buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 ed alle successive convenzioni addizionali succitate, hanno nominato a tale effetto per loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

Sua eccellenza il marchese Antonino di San Giuliano, suo ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO:

Il commendatore Olinto Amati, membro del Consiglio Grande e Generale, i quali, dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nelle stipulazioni che seguono:

Agli articoli 38, 39 e 40 della convenzione di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, modificati rispettivamente dalle convenzioni addizionali 16 febbraio 1906 (articolo 1) e 14 giugno 1907 (articolo 5), sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — Il contingente delle monete assegnate alla Repubblica di San Marino rimane fissato, per la durata della presente convenzione addizionale, entro il limite non superabile delle coniazioni già eseguite, di lire novantamila in scudi di argento da lire cinque, di lire centoventimila in monete divisionali di argento, e di lire centodiciannovemila in monete di bronzo.

Le monete coniate dalla Repubblica di San Marino continueranno ad aver corso legale nel Regno d'Italia.

Il Governo della Repubblica di San Marino, per la durata della presente convenzione, rinuncia ad ogni ulteriore coniazione di scudi, di monete divisionali di argento e di monete di nichelio e di qualsiasi moneta erosa, e si impegna altresì:

1° a non emettere nè direttamente, nè per mezzo di enti o di istituti nazionali od esteri, biglietti di banca o di Stato, o surrogati monetari di qualsiasi specie;

2° a rinunciare, per la durata della presente convenzione, ad ogni suo diritto di transito, sul territorio italiano, per articoli coloniali, merci ed altri generi destinati alla Repubblica di San Marino, come pure ad ogni suo diritto sul prodotto delle tasse interne di fabbricazione;

3° a non permettere, per la durata della presente convenzione, l'esercizio in qualsiasi forma di contratti di sorte, fatta eccezione per piccole tombole o lotterie per scopo di beneficenza nel territorio della Repubblica di San Marino, e a non prendere qualsiasi provvedimento finanziario che possa direttamente o indirettamente, o in qualunque modo e misura, influire sul regime tributario e sulla circolazione monetaria del Regno d'Italia.

Art. 2. — Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, a datare dal 1° gennaio 1914, corrisponderà al Governo della Repubblica di San Marino la somma annua di lire trecentosessantamila da pagarsi in rate trimestrali posticipate.

Art. 3. — Resta inteso che la convenzione di amicizia e di buon vicinato del 28 giugno 1897, modificata dalle precedenti convenzioni addizionali 16 febbraio 1906 e 14 giugno 1907, e dalla presente convenzione, nonchè dalla dichiarazione del 9 gennaio 1901, rimarrà in vigore sino a tutto l'anno 1934 (millenovecentotrentaquattro), e che, se non sarà denunciata sei mesi prima della scadenza, continuerà, anche dopo, ad avere effetto di anno in anno per tacita proroga, fino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza annuale.

Art. 4. — La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate non appena riportata l'approvazione del Parlamento italiano.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta a Roma, in doppio originale, addì 10 febbraio 1914.

(L. S.)

A. DI SAN GIULIANO.

(L. S.)

AMATI OLINTO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 155,000 al capitolo numero 23: "Spese di stampa" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno - Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100,000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour » (N. 36).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 155,000 al capitolo n. 23: "Spese di stampa" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno - Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100,000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 36).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 155,000 da iscriversi al capitolo n. 23 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 100,000 per la pubblicazione nazionale dei carteggi del Conte di Cavour.

Detta somma verrà ripartita in cinque annualità uguali, di lire 20,000 ciascuna, da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1917-18.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1914

Le variazioni all'uopo occorrenti nell'indicato stato di previsione per gli esercizi finanziari 1913-14 e 1914-15 saranno disposte con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14» (N. 37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 37).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,223,992 e le diminuzioni di stanziamento per lire 1,383,992 nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 160,000 al capitolo n. 139: «Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.» iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-1914, a titolo di reintegrazione di ugual somma prelevata a favore del capitolo n. 20: «Indennità di missione al personale delle varie Amministrazioni dell'interno, ecc.» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio stesso.

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	7. Ministero - Spese d'ufficio L.	69,000
»	9. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali »	3,000
»	14. Funzioni pubbliche e feste governative »	7,000
»	19. Indennità di traslocamento agl'impiegati »	20,300
»	20. Indennità di missione al personale delle varie amministrazioni dell'interno, escluso quello addetto ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato »	145,000
»	26. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, della Consulta araldica e degli Archivi di Stato per lavori straordinari e maggiore orario »	45,000
»	27. Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, nel Consiglio di Stato e negli Archivi di Stato »	5,000
»	28. Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dell'interno e rispettive famiglie »	8,000
»	31. Indennità, diarie, compensi a membri di Commissioni giudicatrici d'esami ed ai rispettivi segretari, e spese diverse per gli esami stessi »	40,000
»	33. Spese casuali »	3,000
»	38. Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli Archivi di Stato »	14,000
»	43. Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	6,000
»	46. Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale »	5,000
»	53. <i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, marche da bollo, affrancazione di lettere, casella postale, abbonamento Agenzia Stefani e giornali esteri - Compensi al personale della <i>Gazzetta Ufficiale</i> per lavori straordinari e maggiore orario (Spese varie) »	1,500
»	59. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore »	5,000
»	64. Dispensari celtici - Spese e concorsi per il funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, retribuzioni al personale, locali, arredi, medicinali »	6,000
	<i>Da riportarsi</i> L.	382,800

	<i>Riporto</i> L.	382,800
Cap. n. 66.	Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, i Consigli provinciali sanitari e speciali Commissioni tecnico-sanitarie; spese varie per i Consigli e le Commissioni suddette; indennità di missioni all'estero per servizio sanitario	26,000
» 69.	Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica	2,000
» 70.	Provvedimenti profilattici in casi di epidemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico e per retribuzione al personale incaricato dei servizi relativi - Sussidi e concorsi	85,000
» 71.	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica	6,000
» 72.	Manutenzione del fabbricato di Sant' Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica	10,000
» 73.	Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	21,000
» 76.	Mobili, spese di cancelleria, d' illuminazione, di riscaldamento e spese varie per le stazioni sanitarie e pel servizio sanitario dei porti	75,000
» 81.	Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni, indennità e spese varie per la visita al bestiame di transito per la frontiera e nei porti - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno	30,000
» 93.	Spese d' ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse) »	20,000
» 97.	Spese incrementi al normale funzionamento del laboratorio esplosivi, della Commissione consultiva e della segreteria (articolo 4 della legge 11 luglio 1907, numero 491)	6,000
» 107.	Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane	8,000
» 108.	Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza; agli ufficiali ed alle guardie di città »	5,000
» 117.	Fitto di locali per caserme delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116) (Spese fisse)	40,000
» 121.	Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (articolo 11 del regolamento approvato con Regio decreto 31 agosto 1907), n. 725 (Spese fisse)	8,000
» 122.	Manutenzione dei locali degli uffici di questura e di pubblica sicurezza, della scuola allievi guardie e della scuola di polizia, acquisto e manutenzione dei	
	<i>Da riportarsi</i> L.	724,800

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1914

	<i>Riporto</i> . . . L.	724,800
	mobili per le delegazioni distaccate di pubblica sicurezza e per le scuole predette »	15,000
Cap. n. 142.	Personale di custodia delle carceri, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri e dei riformatori (Spese fisse) »	147,000
» 143.	Indennità di disagiata residenza agli agenti di custodia - Indennità agli agenti di custodia addetti a stabilimenti penali situati in località isolate o malsane (decreto ministeriale 26 giugno 1908, n. 40659-5) »	3,000
» 145.	Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio (art. 4 della legge 30 dicembre 1906, numero 649). »	16,000
» 147.	Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica. »	10,000
» 155.	Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale - Acquisto di opere »	1,000
» 165.	Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti; ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie. »	35,000
» 166.	Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggio e trasporti, consumo del gas come luce e come forza motrice - Altre minute spese per le lavorazioni »	11,000
» 171.	Studio e compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari e di riformatori, indennità per trasferte e per servizi straordinari relativi ai fabbricati »	13,000
» 174.	Contributo per i medici in servizio dell'Amministrazione carceraria, da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. (Leggi 14 luglio 1898, n. 335, e 2 dicembre 1909, n. 744 »	1,500
» 176-bis.	Stipendi, paghe, ed altri assegni a funzionari ed agenti dipendenti dal Ministero dell'interno, rimasti in soprannumero nei rispettivi ruoli in seguito alla reinscrizione nei ruoli stessi del personale già destinato in Libia e richiamato a prestare servizio nell'Amministrazione cui apparteneva (Spese fisse) »	6,700
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	984,000

Riporto . . . L. 984,000

Saldi di spese residue.

Cap. n. 199-bis.	Saldo di spese residue riguardanti « Spese generali » dell'esercizio 1912-13 e retro	64,676
» 199-ter.	Saldo di spese residue riguardanti gli « Archivi di Stato » dell'esercizio 1912-13 e retro	136
» 199-iv.	Saldo di spese residue riguardanti l'« Amministrazione provinciale » dell'esercizio 1912-13 e retro. »	1,009
» 199-v.	Saldo di spese residue riguardanti la « Pubblica beneficenza » dell'esercizio 1912-13 e retro.	39,595
» 199-vi.	Saldo di spese residue riguardanti la « Sanità pubblica » dell'esercizio 1912-13 e retro	56,785
» 199-vii.	Saldo di spese residue riguardanti la « Sicurezza pubblica » dell'esercizio 1912-13 e retro.	23,726
» 199-viii.	Saldo di spese residue riguardanti l'« Amministrazione delle carceri » dell'esercizio 1912-13 e retro	54,065
	Totale . . . L.	<u>1,223,992</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1.	Ministero - Personale (Spese fisse) L.	15,000
» 2.	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	10,000
» 10.	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	15,000
» 11.	Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,000
» 36.	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	22,500
» 37.	Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,500
» 42.	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) »	15,000
» 48.	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Regio decreto 6 giugno 1912, n. 590) (Spese fisse)	2,000
» 49.	Mobili per gli uffici e gli alloggi delle prefetture e sottoprefetture, per gli uffici delle questure e per quelli provinciali e circondariali di pubblica sicurezza in esecuzione della legge 24 marzo 1907, numero 116	30,000
» 50.	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno - Personale - (Spese fisse)	1,500
» 60.	Spesa per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e spese varie per il funzionamento di esse - Ispezioni ordinarie e straordinarie.	5,000
» 61.	Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti - Personale (Spese fisse)	8,000
	Da riportarsi . . . L.	<u>130,500</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	130,500
Cap. n. 69-bis.	Spese per le ispezioni ordinarie alle farmacie a termini dell' art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636 »	25,900
» 70-bis.	Sussidi alle condotte farmaceutiche di cui all' articolo 13 della legge 22 maggio 1913, n. 468. . . »	115,000
» 91.	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse) »	200,000
» 105.	Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città »	60,000
» 134.	Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio, nonchè pel personale aggregato (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74 e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881) »	97,157
» 148.	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo (articoli 32, 33, 34 del regolamento 24 marzo 1907, n. 580, e art. 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 649) »	90,000
» 159.	Mantenimento nei riformatori privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio »	202,650
» 176.	Stipendio ai consiglieri aggiunti in soprannumero - Art. 3 della legge 6 luglio 1911, n. 697 (Spese fisse) »	124,500
» 177.	Assegni di disponibilità (Spese fisse). »	10,000
» 181.	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8) »	2,500
» 183.	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza. . . »	2,000
» 186.	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria). »	15,000
» 188.	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e spese varie per l'applicazione delle disposizioni di facilitazioni ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista di acqua potabile (spesa obbligatoria). . »	20,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	1,095,207

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,095,207
Cap. n. 189. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 45 e 49 del testo unico di legge 5 settembre 1907, n. 751, e l'art. 14, nn. 2 e 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	»	108,785
191. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140, giusta l'art. 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	»	40,000
192. Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi dai comuni della Calabria per la esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	»	40,000
193. Quote di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, giusta l'art. 81 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	»	100,000
	Totale . . . L.	<u>1,383,992</u>

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 42).

PRESIDENTE. Da ultimo viene in discussione il disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 42).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 382,400 e le diminuzioni di stanziamenti per lire 492,400 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1913-14, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 55,000 per altrettante da rimborsarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia

degli operai in dipendenza del riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile e del fondo invalidi per la Veneta marina di cui alla legge 22 giugno 1913, n. 767.

Detta somma verrà, con decreto del ministro del tesoro, stanziata in apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 55,000 per la rimozione del burchio *Pirgo* affondato all'imboccatura del porto-canale di Fiumicino.

L'indicata somma verrà, con decreto del ministro del tesoro, stanziata in apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che l'onorevole senatore Balenzano ha presentato la seguente domanda di interpellanza al ministro di grazia e giustizia: « Desidero interpellare il ministro di grazia e giustizia sulla necessità di provvedere alla modificazione degli articoli 330 e 333 del Codice di procedura penale, che contengono disposizioni restrittive della libertà personale, non autorizzate dal potere legislativo ».

Non essendo presente l'onorevole ministro Guardasigilli, prego qualcuno dei suoi colleghi, che seggono al banco del Governo, di volerlo informare della presentazione di questa interpellanza, onde possa fissarsi il giorno per lo svolgimento.

RAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro delle finanze*. Mi farò un dovere di informare il mio collega, onor. Guardasigilli, della presentazione di questa interpellanza dell'onor. Balenzano.

Presentazione di relazioni.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1098, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a somministrare al Tesoro per fornirlo all'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma un mutuo di lire 2,600,000 ».

CIAMICIAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1910 n. 594, che ammette al dazio di lire 4 al quintale l'olio di arachide destinato alla fabbricazione del sapone e modifica una nota del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori De Cesare e Ciamician della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta; e che, non essendoci per ora altra materia all'ordine del giorno, ci riuniremo in seduta pubblica soltanto lunedì prossimo, per la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1914-15 e di altri disegni di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego l'on. senatore, segretario, Borgatta di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, ora approvati per alzata e seduta.

BORGATTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1914

Hanno preso parte alla votazione i senatori

Adamoli, Arnaboldi, Astengo.
Balenzano, Bava-Beccaris, Bettoni, Biscaretti,
Bonasi, Borgatta.

Cadolini, Caldesi, Calvi, Carissimo, Carle
Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Cavasola, Cefaly,
Chiesa, Chimirri, Ciamician, Cocchia, Colleoni,
Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Compa-
retti.

Dalla Vedova, Dallolio, D' Ayala Valva, De
Cesare, De Cupis, De Giovanni, De Riseis, De
Sonnaz, Di Brazzà, Di Brocchetti, Di Broglio,
Di Camporeale, Di Carpegna, Dièna, Di Pram-
pero, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio
Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Falconi, Foà, Frascara.
Garavetti, Gioppi, Giorgi, Grandi, Guala,
Gualterio, Gui.

Lagasi, Lamberti, Levi Ulderico, Lojodice,
Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Marchiafava,
Marinuzzi, Martínez, Masci, Massarucci, Mau-
rigi, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Monte-
verde, Morra.

Paternò, Pedotti, Pigorini, Pincherle, Podestà,
Ponza Cesare.

Reynaudi, Riolo, Rossi Giovanni.
Sacchetti, Saladini, San Donnino, San Mar-
tino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti.

Tajani, Talamo, Tami, Tasca, Tittoni Romolo,
Tommasini, Torrigiani Filippo.

Vacca, Valli, Veronese, Viale, Villa Giovanni,
Volterra.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della vo-
tazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni
di legge :

Costruzione di un edificio ad uso della do-
gana di Milano al nuovo scalo delle merci a
piccola velocità in via Fariui :

Senatori votanti	104
Favorevoli	96
Contrari	8

Il Senato approva.

Gare nazionali di avviamento postale e di
telegrafia in occasione dell'Esposizione interna

zionale di marina e di igiene che avrà luogo a
Genova nel 1914 :

Senatori votanti	104
Favorevoli	94
Contrari	10

Il Senato approva.

Modifiche alle esistenti disposizioni sulla
leva di mare :

Senatori votanti	104
Favorevoli	94
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione, con determinate riserve,
della Convenzione firmata a Berlino dall'Italia
e da altri Stati il 13 novembre 1908, con la
quale si modificano: la Convenzione di Berna
del 9 settembre 1886 per la protezione delle
opere letterarie e artistiche, compresi l'articolo
addizionale e il protocollo di chiusura di pari
data, nonché l'atto addizionale e la dichiara-
zione interpretativa firmata a Parigi il 4 mag-
gio 1896 :

Senatori votanti	104
Favorevoli	93
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione della convenzione addizio-
nale a quella di amicizia e buon vicinato del
28 giugno 1897 tra il Regno d'Italia e la Re-
pubblica di S. Marino, firmata in Roma il 10 feb-
braio 1914 :

Senatori votanti	104
Favorevoli	94
Contrari	10

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione di lire 155,000 al
capitolo n. 23: « Spese di stampa » dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'in-
terno - Autorizzazione della spesa straordina-
ria di lire 100,000 per la pubblicazione dei
carteggi del conte di Cavour :

Senatori votanti	104
Favorevoli	90
Contrari	14

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	104
Favorevoli	92
Contrari	12

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	104
Favorevoli	93
Contrari	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di lunedì, 8 corrente, alle ore 15.

I. Relazione della Commissione per il regolamento interno del Senato (N. LXXVIII - *Documenti*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 38);

Provvedimenti per il personale di educazione e di sorveglianza nei riformatori, per il personale di ragioneria nell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, per il personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale dell'interno, per il personale degli archivi di Stato e per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (N. 48);

Conversione in legge del R. decreto 4 agosto 1913, n. 1134, concernente la proroga per l'anno 1914, a favore dei comuni del Mezzo-

giorno continentale e delle isole di Sicilia e Sardegna, del concorso governativo a pareggio dei bilanci, consentito con gli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116. e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e nelle proporzioni di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442 (N. 56);

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 45);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 66);

Provvedimenti per la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia (N. 51);

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella regione d'Albaro (N. 71);

Concessione al Consorzio autonomo del porto di Genova della facoltà di sfruttare la cava della « Chiappella » (N. 70);

Conversione in legge del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 602 relativo all'impiego dei capitali delle Casse invalidi della marina mercantile (N. 60);

Rendiconto consuntivo della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 35);

Convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1910, n. 594, che ammette al dazio di lire 4 il quintale l'olio di arachide destinato alla fabbricazione del sapone e modifica una nota del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali (N. 73).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 12 giugno 1914 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.